

EMENDAMENTO 1

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 12

(12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale. ***Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.***

(12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale.

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 2

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 2
Considerando 14

(14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali ***che rispettano il diritto comunitario***, né si applica ***ai servizi forniti dalle*** agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

(14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali, né si applica ***alle*** agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

Or. en

EMENDAMENTO 3

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 3
Considerando 15

(15) La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea *e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato*. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali *che rispettano il diritto comunitario*.

(15) La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità *del diritto comunitario e* del diritto e delle prassi nazionali.

Or. en

EMENDAMENTO 4

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 4
Considerando 27

(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone ***bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere*** persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali, ***come quelli*** nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, ***volti a fornire assistenza alle*** persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

Or. en

EMENDAMENTO 5

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 5
Considerando 28

(28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale. ***Inoltre*** la presente direttiva non dovrebbe incidere ***sul principio del servizio universale nell'ambito dei servizi sociali degli Stati membri.***

(28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale. La presente direttiva non dovrebbe incidere ***sui*** servizi sociali.

Or. en

EMENDAMENTO 6

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 6
Considerando 33

(33) Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come

soppresso

l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 7

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 7
Considerando 34

(34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un "servizio", caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che la caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema **nazionale** di pubblica istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un'attività economica. Il pagamento di una tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per contribuire in parte alle spese di

(34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un "servizio", caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che la caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema di pubblica istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un'attività economica. Il pagamento di una tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per contribuire in parte alle spese di funzionamento di un sistema, non

funzionamento di un sistema, non costituisce *di per sé* retribuzione *in quanto il servizio continua ad essere essenzialmente finanziato con fondi pubblici*. Queste attività non rientrano pertanto nella definizione di "servizio" di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

costituisce retribuzione. Queste attività non rientrano pertanto nella definizione di "servizio" di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Or. en

EMENDAMENTO 8

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 8
Considerando 82

(82) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stato membro di norme in materia di condizioni di occupazione. *Le norme derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dovrebbero, conformemente al trattato, essere giustificate da ragioni attinenti alla tutela dei lavoratori, non discriminatorie, necessarie e proporzionate, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, nonché conformi ad altre normative comunitarie pertinenti.*

(82) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stato membro di norme in materia di condizioni di occupazione.

Or. en

EMENDAMENTO 9

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 5

5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. ***Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.***

5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale.

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 10

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 6

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale ***che rispetta il diritto comunitario***. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

Or. en

EMENDAMENTO 11

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 7

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e *dal diritto comunitario*, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali *che rispettano il diritto comunitario*.

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e *dalla Carta dei diritti fondamentali*, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, *di scioperare* e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

Or. en

EMENDAMENTO 12

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) i servizi *non economici* d'interesse generale;

a) i servizi d'interesse generale;

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 13

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

e) *i servizi delle* agenzie di lavoro interinale;

e) *le* agenzie di lavoro interinale;

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 14

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, *forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;*

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, *a prescindere dalle modalità organizzative e di finanziamento di tali servizi a livello nazionale e dal fatto che essi abbiano carattere pubblico o privato;*

Or. en

8.11.2006

A6-0375/15

EMENDAMENTO 15

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 2, lettera l bis) (nuova)

***l bis) i servizi che perseguono obiettivi di
assistenza sociale.***

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 16

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 16
Articolo 4, punto 5

(5) "stabilimento": l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, **con** un'infrastruttura **stabile** a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi;

(5) "stabilimento": l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato da parte del prestatore, *a tempo indeterminato, mediante un'installazione stabile e* con un'infrastruttura *adeguata*, a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi;

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 17

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 17
Articolo 4, punto 7

(7) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate *di per sé* come requisiti ai sensi della presente direttiva;

(7) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate come requisiti ai sensi della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 18

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 3, comma 2

Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni *non autenticate* di documenti in una delle loro lingue ufficiali.

Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni di documenti in una delle loro lingue ufficiali.

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 19

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità *o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile.*

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità *del prestatore. Esso non si applica inoltre all'obbligo di fornire la documentazione originale in conformità con l'articolo 5. Il paragrafo 1 non si applica infine alle procedure che, per ragioni imperative di interesse pubblico, presuppongono la presenza fisica del richiedente.*

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 20

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 20
Articolo 15, paragrafo 6

***6. A decorrere dal...* gli Stati membri
possono introdurre nuovi requisiti quali
quelli indicati al paragrafo 2 soltanto
quando essi sono conformi alle condizioni
di cui al paragrafo 3.***

soppresso

* *Data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. en

EMENDAMENTO 21

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 21
Articolo 15, paragrafo 7

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

soppresso

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva.

Or. en

EMENDAMENTO 22

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 22

Articolo 33, paragrafo 2, comma 1

2. Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate solo se è stata assunta una decisione definitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.

2. Lo Stato membro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

EMENDAMENTO 23

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 23
Articolo 39, paragrafo 5

5. Entro .., gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono che l'applicazione di detti requisiti sia conforme ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase.*

soppresso

Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, di cui sopra specificandone le motivazioni.

La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

La Commissione fornisce successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia di applicazione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva.

** Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. en

8.11.2006

A6-0375/24

EMENDAMENTO 24

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

Raccomandazione per la seconda lettura di Evelyne Gebhardt

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 24 Articolo 41

Entro ...⁺, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa ***esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. La relazione*** è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva ***al fine di completare il mercato interno dei servizi.***

Entro ...⁺, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Ripristino del corrispondente emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

8.11.2006

A6-0375/25

EMENDAMENTO 25

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra

AM\P6_AMA(2006)0375(026-027)_IT.doc

PE 379.770v1

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 25
Articolo 16

Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

- a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,***
- b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,***
- c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.***

2. Gli Stati membri non possono

Principio del paese di destinazione

Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori siano soggetti alle leggi e regolamentazioni e agli accordi collettivi dello Stato membro di destinazione per quanto concerne l'accesso a un'attività di servizio e l'esercizio di detta attività.

restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;*
- b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;*
- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;*
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;*
- e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;*
- f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;*
- g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20.*

3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di

condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

4. Entro... * e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

*** Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

Or. en

9.11.2006

A6-0375/26

EMENDAMENTO 26

presentato dalla on. Angelilli, a nome del gruppo UEN

Raccomandazione per la seconda lettura di Evelyne Gebhardt

Servizi nel mercato interno

A6-0375/2006

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 26
Articolo 1, paragrafo 7 (nuovo)

La presente direttiva non pregiudica inoltre i diritti derivanti dagli accordi collettivi di categoria ove previsti nei singoli Stati membri nè tantomeno le pratiche di concertazione nazionale tra le parti sociali in vigore.

Or. it

EMENDAMENTO 27

presentato da Angelilli, a nome del gruppo UEN

Raccomandazione per la seconda lettura

di Evelyne Gebhardt

Servizi nel mercato interno

A6-0375/2006

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 27
Articolo 41

Entro + e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva.

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dalla presente direttiva.

Entro + e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva.

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dalla presente direttiva.

Lo scopo della relazione è di verificare anche la corretta applicazione ed accertare che nella sua attuazione pratica la direttiva:

- non violi le norme a tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori;***
- non favorisca alcuna pratica di dumping sociale;***
- non pregiudichi il dialogo sociale e le relazioni industriali;***
- non violi le disposizioni in materia di previdenza sociale;***
- non violi le norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.***

La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.

La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.

Or. it

8.11.2006

A6-0375/28

EMENDAMENTO 28

presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer e Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura di Evelyne Gebhardt

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 28 Considerando 27

(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato **per** sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali **coperti dalla comunicazione della Commissione del 26 aprile 2006 denominata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (COM(2006)0177), segnatamente** nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, **nonché ai regimi giuridici ed ai regimi complementari di protezione sociale** forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati **o riconosciuti** dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato **con l'obiettivo, segnatamente, di** sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito

familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate, *e di coprire i rischi della vita*. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto della comunicazione della Commissione che riconosce la specificità dei servizi sociali.

EMENDAMENTO 29

presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer e Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura**A6-0375/2006****di Evelyne Gebhardt**

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

 Posizione comune del Consiglio

 Emendamento del Parlamento

Emendamento 29

Articolo 1, paragrafo 3, comma 2

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, **in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati**, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ripristina la posizione del Parlamento in prima lettura. È contraddittorio scrivere nel primo comma che la presente direttiva non riguarda “gli aiuti concessi dagli Stati membri” e poi, nel secondo comma, indicare che i servizi di interesse economico generale soggetti alla presente direttiva dovrebbero essere organizzati e finanziati in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati.

EMENDAMENTO 30

presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer e Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura**A6-0375/2006****di Evelyne Gebhardt**

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 30
Articolo 1, paragrafo 7

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri, **dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere, **estendere** ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ripristina la posizione del Parlamento in prima lettura. La Carta dei diritti fondamentali costituisce un elemento essenziale del modello sociale europeo e ad essa occorre fare riferimento negli articoli della presente direttiva. E', inoltre, opportuno ribadire il diritto di estendere gli accordi collettivi.

8.11.2006

A6-0375/31

EMENDAMENTO 31

presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer e Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

A6-0375/2006

di Evelyne Gebhardt

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 31

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) i servizi *non economici* d'interesse generale;

a) i servizi d'interesse generale *quali definiti dagli Stati membri*;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ripristina la posizione del Parlamento in prima lettura. In conformità del principio di sussidiarietà, è importante che la presente direttiva riconosca che spetta agli Stati membri definire ciò che essi considerano come servizio di interesse generale.

EMENDAMENTO 32

presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer e Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 32

Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)

j) i servizi sociali **riguardanti** gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori **incaricati dallo Stato** o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

j) i servizi sociali **di interesse generale quali** gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, **nonché i regimi giuridici ed i regimi complementari di protezione sociale** forniti dallo Stato, da prestatori o da associazioni caritative **incaricati o riconosciuti** come tali dallo Stato;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mantiene la formulazione suggerita dal relatore per quanto riguarda i regimi di protezione sociale e l'incarico dello Stato, ripristinando la posizione del Parlamento in prima lettura che forniva un elenco indicativo dei servizi sociali da escludere piuttosto che un elenco limitativo.

8.11.2006

A6-0375/33

EMENDAMENTO 33

presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer e Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

A6-0375/2006

di Evelyne Gebhardt

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 33

Articolo 15, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano alla legislazione nel settore dei servizi di interesse economico generale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ripristina la posizione del Parlamento in prima lettura. Dei requisiti relativi ai servizi di interesse economico generale si occupa già la legislazione specifica dei settori. Sarebbe, ad esempio, particolarmente inopportuno pregiudicare la necessità delle autorità pubbliche di stabilire specifiche disposizioni quantitative o territoriali per quanto riguarda i servizi di interesse generale.

EMENDAMENTO 34

presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer e Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 34

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all'articolo 16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull'attività del prestatore sul suo territorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:

a) adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi **a tali** requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;

b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2. Per quanto riguarda i requisiti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.

1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all'articolo 16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull'attività del prestatore sul suo territorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:

a) adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi **al suo diritto nazionale e ai suoi** requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;

b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato, **comprese quelle richieste dallo Stato membro di stabilimento.**

Motivazione

Il presente emendamento ripristina la posizione del Parlamento in prima lettura. È essenziale garantire il ruolo di supervisione e controllo dello Stato membro in cui viene prestato il servizio.

9.11.2006

A6-0375/35

EMENDAMENTO 35

presentato da Bernard Poignant e altri

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

Servizi nel mercato interno

A6-0375/2006

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

 Posizione comune del Consiglio

 Emendamento del Parlamento

Emendamento 35

Considerando 27

(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali *nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e*

(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali *di interesse generale quali gli alloggi, l'assistenza all'infanzia, il sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, e i regimi legislativi e complementari di protezione sociale* forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati *o riconosciuti* dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato *segnatamente* per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate *e per dare copertura dei rischi essenziali della vita. È*

all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

Or. fr

Motivazione

Il 26 aprile 2006 la Commissione ha pubblicato, tra la prima e la seconda lettura, una comunicazione sui servizi sociali di interesse generale (COM(2006)0177 def.) come seguito dell'esclusione in prima lettura dei servizi sociali per decisione del Parlamento, pertanto risulta opportuno tenere in conto il riferimento ai servizi sociali di interesse generale a fini di coerenza e di certezza giuridica e per considerare la specificità riconosciuta a detti servizi nella comunicazione, segnatamente per quanto riguarda le loro finalità fondamentali di protezione sociale e di copertura di esigenze sociali essenziali.

Inoltre, occorre riprendere i termini "quali" della prima lettura al posto di "relativa a " introdotto dalla Commissione nella sua proposta modificata e ripresi dal Consiglio, onde assicurare la coerenza con lo spirito della votazione in prima lettura e garantire il rispetto della libertà degli Stati membri nella definizione di quello che intendono per servizi sociali di interesse generale, in conformità del principio di sussidiarietà e della giurisprudenza costante della Corte.

EMENDAMENTO 36

presentato da Bernard Poignant e altri

Raccomandazione per la seconda lettura**di Evelyne Gebhardt**

Servizi nel mercato interno

A6-0375/2006

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 36

Articolo 1, paragrafi 6 e 7

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto ***nazionale che rispetta il diritto comunitario***. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e ***delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario***.

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto ***comunitario e delle legislazioni e prassi nazionali***. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto ***comunitario e delle legislazioni e prassi nazionali, segnatamente le regole attinenti alle relazioni tra le parti sociali negli Stati membri***.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento si attiene alla nuova struttura introdotta dalla proposta modificata della Commissione poi adottata dal Consiglio, ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 1 (la legislazione del lavoro è trattata nel paragrafo 6, mentre il paragrafo 7 riguarda i diritti fondamentali). Tuttavia, al fine di ottenere il sostegno più ampio possibile dei cittadini dell'Unione europea resta essenziale procedere a taluni adeguamenti nel testo. L'emendamento rispetta la circostanza che il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali figuri soltanto nel considerando 15 a patto che l'articolo 11 introduca una formulazione che riflette letteralmente l'articolo 28 della Carta. Inoltre, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 2, del trattato CE deve essere dedicata una particolare attenzione alle legislazioni e prassi nazionali, segnatamente quelle che disciplinano le relazioni tra le parti sociali negli Stati membri.

EMENDAMENTO 37

presentato da Bernard Poignant e altri

Raccomandazione per la seconda lettura**di Evelyne Gebhardt**

Servizi nel mercato interno

A6-0375/2006

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 37

Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)

j) i servizi sociali **riguardanti** gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori **incaricati dallo Stato** o da associazioni caritative **riconosciute** come tali dallo Stato;

j) i servizi sociali **quali** gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno **e i regimi legislativi e complementari di protezione sociale**, forniti dallo Stato **oppure** da prestatori o da associazioni caritative **incaricati o riconosciute** come tali dallo Stato;

Or. fr

Motivazione

Benché l'emendamento riprenda le nuove condizioni di incarico e riconoscimento del carattere caritativo delle associazioni da parte dello Stato introdotte dal Consiglio, provvede alla coerenza con lo spirito del voto espresso dal Parlamento in prima lettura (come tali) e propone una definizione più precisa dei servizi sociali coperti e quindi maggiore certezza giuridica, riprendendo la definizione introdotta dalla Commissione nella sua comunicazione sui servizi sociali di interesse generale (COM(2006)0177 def.) approvata tra la prima e la seconda lettura del Parlamento il 26 aprile 2006. L'emendamento ha fini di coerenza e considera la nuova comunicazione della Commissione, ma non anticipa né pregiudica i risultati della consultazione in atto sui servizi sociali di interesse generale. La Commissione deciderà poi sul seguito da dare al processo e definirà l'approccio migliore da seguire, anche alla luce della necessità e della possibilità giuridica di una proposta legislativa specifica.

10.11.2006

A6-0375/37/riv.

EMENDAMENTO 37/riv.

presentato da Bernard Poignant e altri

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

Servizi nel mercato interno

A6-0375/2006

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 37/riv.
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)

j) i servizi sociali **riguardanti** gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori **incaricati dallo Stato** o da associazioni caritative **riconosciute** come tali dallo Stato;

j) i servizi sociali **quali** gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno **e i regimi legislativi e complementari di protezione sociale**, forniti dallo Stato **oppure** da prestatori o da associazioni caritative **incaricati o riconosciute** come tali dallo Stato;

Or. fr

Motivazione

Benché l'emendamento riprenda le nuove condizioni di incarico e riconoscimento del carattere caritativo delle associazioni da parte dello Stato introdotte dal Consiglio, provvede alla coerenza con lo spirito del voto espresso dal Parlamento in prima lettura (come tali) e propone una definizione più precisa dei servizi sociali coperti e quindi maggiore certezza giuridica, riprendendo la definizione introdotta dalla Commissione nella sua comunicazione sui servizi sociali di interesse generale (COM(2006)0177 def.) approvata tra la prima e la seconda lettura del Parlamento il 26 aprile 2006. L'emendamento ha fini di coerenza e considera la nuova comunicazione della Commissione, ma non anticipa né pregiudica i risultati della consultazione in atto sui servizi sociali di interesse generale. La Commissione deciderà poi sul seguito da dare al processo e definirà l'approccio migliore da seguire, anche alla luce della necessità e della possibilità giuridica di una proposta legislativa specifica.

8.11.2006

A6-0375/39

AM\639823IT.doc

PE 379.770v01-00

EMENDAMENTO 38

presentato da Francis Wurtz, André Brie, Marco Rizzo, Kartika Tamara Liotard, Sahra Wagenknecht, Roberto Musacchio, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Mary Lou McDonald, Georgios Toussas e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL

Raccomandazione per la seconda lettura**A6-0375/2006****di Evelyne Gebhardt**

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Il Parlamento europeo respinge la posizione comune del Consiglio.

Or. en

8.11.2006

A6-0375/39

EMENDAMENTO 39

presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer e Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura**A6-0375/2006****di Evelyne Gebhardt**

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Il Parlamento europeo respinge la posizione comune del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La proposta iniziale della Commissione minacciava il rispetto degli obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità nazionali, regionali e locali e avrebbe portato a un indebolimento delle norme sociali, ambientali e in materia di tutela dei consumatori. La risoluzione in prima lettura del Parlamento ha migliorato il testo il quale restava però

insoddisfacente in particolare per quanto riguarda la certezza giuridica e il funzionamento dei servizi di interesse economico generale. La posizione comune del Consiglio ha aggravato la situazione sopprimendo in particolare un riferimento alla Carta dei diritti fondamentali e mantenendo alcuni servizi nella direttiva.

14.11.2006

A6-0375/1

EMENDAMENTO 40

presentato da Arlene McCarthy, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**

A6-0375/2006

Servizi nel mercato interno

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 40
Articolo 23, paragrafo 4

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2 **del presente articolo**, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo **e** criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate **in detto paragrafo**.

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente alla procedura **normativa** di cui all'articolo 40, paragrafo 2, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **La Commissione può inoltre, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2 bis, adottare misure volte ad emendare elementi non essenziali della presente direttiva stabilendo** criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo **all'articolo 23, paragrafo 1**.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico per allineare il testo della posizione comune con la nuova decisione sulla comitatologia del 17 luglio 2006.

EMENDAMENTO 41

presentato da Arlene McCarthy, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**
Servizi nel mercato interno

A6-0375/2006

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 41
Articolo 36

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'**articolo 40, paragrafo 2**, le misure di applicazione **necessarie per l'attuazione** del presente capo **specificanti** i termini di cui agli articoli 28 e 35 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'**articolo 40, paragrafo 2 bis**, le misure di applicazione **volte ad emendare elementi non essenziali** del presente capo **completandolo e specificando** i termini di cui agli articoli 28 e 35. **La Commissione adotterà inoltre, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2** le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico per allineare il testo della posizione comune con la nuova decisione sulla comitatologia del 17 luglio 2006.

14.11.2006

A6-0375/3

EMENDAMENTO 42

presentato da Arlene McCarthy, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

**Raccomandazione per la seconda lettura
di Evelyne Gebhardt**
Servizi nel mercato interno

A6-0375/2006

Posizione comune del Consiglio (10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Posizione comune del Consiglio

Emendamento del Parlamento

Emendamento 42
Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Allorché si fa riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis (paragrafi da 1 a 4) e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, ferme restando le disposizioni del relativo articolo 8.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico per allineare il testo della posizione comune con la nuova decisione sulla comitatologia del 17 luglio 2006.